



Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante *“Impiego pacifico dell’energia nucleare”*;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante *“Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”*;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, e in particolare l’articolo 13, comma 2, lettera e), che prevede la costituzione di una società per lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità;

VISTO, altresì, il comma 4 del citato articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo cui la soprarichiamata società deve attenersi agli *“indirizzi formulati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato”*;

CONSIDERATO che il 31 maggio 1999 l’Enel S.p.A., nel quadro della liberalizzazione del mercato elettrico, in ottemperanza al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ha istituito la Sogin - Società gestione impianti nucleari S.p.A., alla quale ha affidato, con effetto dal 1° novembre 1999, il compito di gestire il *decommissioning* “accelerato” e la chiusura del ciclo del combustibile delle quattro centrali nucleari italiane, le cui azioni sono state trasferite dall’Enel S.p.A. al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

VISTO il decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 26 gennaio 2000, recante *“Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante *“Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi”*;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in tema di energia”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 98 e commi da 102 a 105;

VISTO il decreto del Ministero delle attività produttive 2 dicembre 2004, recante *“Indirizzi strategici e operativi alla SOGIN - Società gestione impianti nucleari S.p.a., ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”*;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante *“Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”*, e in particolare l’articolo 26, che individua Sogin quale soggetto

responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e in particolare l’articolo 24 avente ad oggetto l’accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante *“Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”*, e, in particolare, gli articoli 5 e 192;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2019, recante *“Definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante *“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”*, e in particolare l’articolo 74, che individua Sogin quale Operatore nazionale incaricato di garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno cinquanta anni e rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per l'immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino dei Ministeri”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale l’esercizio della vigilanza sulla Sogin – Società gestione impianti nucleari S.p.A. è stato demandato al Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l’articolo 2, comma 7, secondo cui: *“Nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, rientrano: a) le competenze a qualunque titolo inerenti all’attività delle società operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società”*;

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

VISTA la legge 6 agosto 2021, n. 113, di conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*;

VISTA la legge 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa*

e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n.180;

VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che dispone che il “*Ministero della transizione ecologica*” è rinominato “*Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica*” e il comma 3 del medesimo articolo, che dispone che “*Le denominazioni «Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica»*”;

VISTO il D.P.R. in data 14 novembre 2022, con il quale l’On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, con la quale gli oneri nucleari connessi alle attività di *decommissioning* delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, precedentemente coperti dalla componente A_{2RIM} della tariffa elettrica, sono finanziati, a decorrere dall’anno 2023, nei limiti delle risorse stanziati all’articolo 1, comma 22;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025– 2027*” e, in particolare, la Tabella 9 relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*”;

VISTO l’articolo 4, comma 4.1, dello Statuto della Sogin – Società gestione impianti nucleari S.p.A., approvato dall’Assemblea straordinaria il 21 dicembre 2016, il quale dispone che la Società svolge la propria attività nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la nomina del Consiglio di amministrazione, del Presidente e dell’Amministratore delegato da parte dell’Assemblea degli Azionisti in data 3 agosto 2023 per gli esercizi 2023-2025;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025-2027 della Sogin S.p.A. adottato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, recante “*Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno 2025 e per il triennio 2025-2027*”;

VISTA la “*Direttiva generale concernente le attività facenti capo alla Sogin - Società gestione impianti nucleari S.p.A. per il triennio 2024-2026*” del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 2024, n. 33;

RITENUTA l’opportunità di definire nuovi indirizzi strategici ed operativi, affinché le attività della Sogin - Società gestione impianti nucleari S.p.A. siano coerenti con gli obiettivi generali della politica

del Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato;

DECRETA

Articolo unico

**(Direttiva generale concernente le attività facenti capo alla Sogin S.p.A.
per il triennio 2025- 2027)**

1. È approvata l'allegata direttiva generale concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo alla Sogin - Società gestione impianti nucleari S.p.A., per il triennio 2025- 2027, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

On. Gilberto Pichetto Fratin

Allegato 1
**“Direttiva generale concernente le attività facenti capo alla Sogin S.p.A.
per il triennio 2025- 2027”**

**Articolo 1
(Indirizzo generale)**

1. La presente direttiva generale attiene agli strumenti di programmazione annuale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nei confronti della Sogin, Società gestione impianti nucleari S.p.A. (di seguito “*Società*”) per lo svolgimento delle attività facenti capo alla stessa, coerentemente con i compiti previsti da disposizioni normative e regolamentari vigenti.

2. La direttiva ha la finalità di individuare i settori di attività nei quali la Società garantisce, in conformità con quanto previsto dal proprio Statuto, attività sulle tematiche nucleari, nel rispetto degli obiettivi posti dagli strumenti di indirizzo e di programmazione ministeriale.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, dello Statuto, la Società svolge la propria attività nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministero dello sviluppo economico, oggi attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito anche “*Ministero*”). La Società assicura la piena attuazione dei presenti indirizzi anche attraverso modalità di organizzazione e di funzionamento, volte a conseguire una ottimale programmazione delle attività e un funzionale utilizzo delle risorse finanziarie in grado di:

- a. perseguire le direttive del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- b. perseguire gli obiettivi propri dell'attività della Società secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, assicurando la trasparenza amministrativa, la razionalizzazione delle risorse e l'uniformità delle procedure al fine di ottenere un sempre più efficace monitoraggio e controllo della spesa, attuando procedure di controllo, di gestione e di valutazione dei risultati conseguiti in attuazione dei compiti propri della Società e in ordine all'indirizzo politico ricevuto;
- c. improntare l'azione a criteri di managerialità, assicurando un elevato livello di prestazione e di valutazione delle attività svolte, specie con riferimento a quelle che impegnano la Società verso l'esterno, nonché il miglioramento delle sinergie tra la Società e il Ministero.

4. Le finalità cui è indirizzata l'attività della Società devono essere coerenti con le priorità politiche per l'anno 2025, individuate nell'atto di indirizzo di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26.

**Articolo 2
(Ambiti di intervento)**

1. La Società gestisce le attività attinenti all'oggetto sociale ed in particolare provvede:
 - a) alla realizzazione del *decommissioning* delle centrali elettronucleari, degli impianti di produzione del combustibile nucleare e degli impianti di ricerca sul ciclo del combustibile nucleare, nonché delle attività relative alla chiusura del ciclo del combustibile e delle attività industriali connesse e conseguenti;
 - b) alla disattivazione degli impianti a fine vita e al mantenimento in sicurezza degli impianti fino al rilascio dei siti senza vincoli di natura radiologica per altri usi;
 - c) alla gestione e allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi derivanti dai processi di produzione di energia elettrica, di *decommissioning* degli impianti nucleari, nonché alla gestione a lungo termine dei rifiuti radioattivi derivanti dalle attività industriali, di medicina nucleare e di ricerca scientifica e tecnologica all'interno del Deposito Nazionale;

- d) al recupero e alla valorizzazione industriale dei siti e delle infrastrutture esistenti;
 - e) alla realizzazione e all'esercizio del Deposito Nazionale, incluso in un Parco Tecnologico, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;
 - f) allo svolgimento di attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti alla gestione degli impianti nucleari;
 - g) alla predisposizione del quadro procedurale per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato e per la disattivazione degli impianti;
 - h) al risanamento territoriale e ambientale dei siti nucleari nazionali.
2. La Società trasmette, annualmente, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. I settori di intervento individuati dalla presente direttiva potranno essere ampliati, con atti integrativi, sulla base di eventuali ulteriori esigenze di intervento, in stretta coerenza con quanto previsto dallo Statuto della Società.